

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

**“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”**

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 2 Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria
- Art. 3 Iniziative normative e programmazione interregionale
- Art. 4 Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra
- Art. 5 Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
- Art. 6 Ricerca e innovazione
- Art. 7 Informazione e formazione

TITOLO II

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAPO I

SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA

- Art. 8 Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia
- Art. 9 Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile
- Art. 10 Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche
- Art. 11 Produzione energetica da biomasse in ambito civile
- Art. 12 Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile

CAPO II

TRASPORTI SU STRADA

- Art. 13 Misure per la limitazione del traffico veicolare
- Art. 14 Misure su veicoli e carburanti
- Art. 15 Misure per il miglioramento della mobilità
- Art. 16 Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale
- Art. 17 Controlli delle emissioni dei gas di scarico

CAPO III

ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI

- Art. 18 Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole
- Art. 19 Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi
- Art. 20 Produzione energetica di origine agro-forestale
- Art. 21 Inventario regionale dei depositi di carbonio

TITOLO III

- Art. 22 Traffico veicolare
- Art. 23 Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale
- Art. 24 Impianti termici civili
- Art. 25 Certificazione e diagnosi energetica
- Art. 26 Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio

TITOLO IV

SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I

SANZIONI

Art. 27 Sanzioni

CAPO II

NORME FINALI

Art. 28 Monitoraggio dell'attuazione della legge

Art. 29 Modifica di leggi regionali

Art. 30 Norme transitorie e finali

Art. 31 Abrogazione di norme

Art. 32 Norma finanziaria

ALLEGATO A

Tabella 1: Direttive di riferimento per i veicoli omologati Euro 1

Tabella 2: Direttive di riferimento per i veicoli omologati Euro 2

ALLEGATO B

Requisiti e prescrizioni per l'installazione di generatori di calore per il riscaldamento ad uso civile

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze statali, detta disposizioni per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria a tutela della salute ed a protezione dell'ambiente.
2. In attuazione della Direttiva quadro 96/62/CE (*Valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente*), delle Direttive derivate 1999/30/CE (*Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo*), 2000/69/CE, (*Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente*) e 2002/3/CE (*Ozono nell'aria*) e delle norme statali di recepimento, la presente legge persegue:
 - a) la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso un programma di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano;
 - b) la promozione e l'incentivazione di minori impatti ambientali attraverso:
 - 1) l'uso razionale dell'energia;
 - 2) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti;
 - 3) la gestione della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci;
 - 4) l'utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
 - 5) programmi degli enti locali per promuovere l'efficienza energetica e l'acquisto di beni e servizi a basso impatto ambientale;
 - 6) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale;
 - 7) programmi di ricerca e innovazione tecnologica;
 - 8) informazione, sensibilizzazione e formazione.

Art. 2 Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente gli obiettivi generali per la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento della qualità dell'aria.
2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale con durata quinquennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:
 - a) individua gli obiettivi specifici;
 - b) individua le zone del territorio regionale, classificate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (*Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente*) in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria;
 - c) sviluppa piani di azione contenenti le misure strutturali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a).
3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. Il programma regionale può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.
5. In attuazione del principio di collaborazione, la Regione nel predisporre gli atti di indirizzo e programmazione, di cui ai commi 1, 2 e 6, attiva forme di consultazione con le Province, i Comuni capoluogo, le associazioni rappresentative degli Enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati.

6. Gli obiettivi della programmazione regionale per la qualità dell'aria sono coordinati con quelli del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) di cui all'art. 31, comma 1, lettera d).

Art. 3 Iniziative normative e programmazione interregionale

1. La Regione promuove con le altre Regioni del bacino padano, lo Stato e l'Unione Europea:
 - a) iniziative normative coordinate, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;
 - b) studi e ricerche sull'inquinamento dell'atmosfera e sulle misure per la sua riduzione;
 - c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.

Art. 4 Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.
2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni di grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare.
3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dell'inventario regionale delle emissioni (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici.
4. L'ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure d'intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali e internazionali.

Art. 5 Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra

1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, in sinergia con gli obiettivi di qualità dell'aria, attraverso un programma di misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica nei settori privato e pubblico.
2. In attuazione delle Direttive 2003/87/CE (*Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio*) e 2004/101/CE (*Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto*), la Regione promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese riguardanti:
 - a) programmi di formazione e azioni di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto;
 - b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dell'impresa.
3. La Regione promuove accordi e iniziative con gli Enti locali riguardanti:
 - a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale;
 - b) programmi e progetti pilota per l'introduzione di criteri ecologici negli appalti pubblici di forniture, beni e servizi;
 - c) azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Art. 6 Ricerca e innovazione

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica nei settori dell'energia, della mobilità e dell'agricoltura, l'eco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.
2. In collaborazione con le Regioni del bacino padano, con altri soggetti pubblici e privati e segnatamente con il Joint Research Centre della Commissione Europea, la Giunta regionale promuove la ricerca in particolare:
 - a) nel campo della genesi e delle caratteristiche dell'inquinamento atmosferico, delle nuove tecnologie e dei combustibili a minore impatto ambientale;
 - b) sul ciclo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, tramite applicazioni orientate all'ingresso nel mercato.
3. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove l'adozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria, nonché l'accrescimento delle capacità operative e l'utilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali.

Art. 7 Informazione e formazione

1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell'aria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali, e l'orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche ed alla responsabilità ambientale.
2. Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la Giunta regionale promuove:
 - a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare, gli istituti scolastici, le amministrazioni locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole e le associazioni di categoria;
 - b) iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'impatto delle scelte individuali sulla qualità dell'aria e sulla salute, avvalendosi anche delle Aziende Sanitarie Locali;
 - c) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale.

TITOLO II RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAPO I SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

Art. 8 Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia

1. La Regione promuove iniziative e strumenti per favorire l'adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo.
2. La Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del*

sottosuolo e di risorse idriche). La Regione detta le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite nonché per la definizione delle spese istruttorie.

3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate, anche prima della scadenza, in rapporto all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione ambientale.

4. ARPA esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell'energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.

Art. 9 Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile

1. La Giunta regionale, conformemente alla Direttiva 2002/91/CE (*Rendimento energetico nell'edilizia*) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia, e nell'ambito delle finalità indicate dalla l.r. 26/2003, stabilisce le modalità per:

- a) attuare la certificazione energetica degli edifici;
- b) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione del calore.

2. L'ARPA e la Società Consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 55 della l.r. 26/2003 forniscono supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al fine di perseguire la riduzione del consumo di energia negli edifici, la Regione definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti termici e dei generatori di calore ad uso civile.

4. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche ad elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolando la loro diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.

Art. 10 Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche

1. La Regione incentiva l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore, anche per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento degli edifici.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (*Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*) e successive modifiche e integrazioni.

3. La perforazione di pozzi geotermici per pompe di calore è soggetta ad autorizzazione provinciale. La Regione detta le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni relative.

4. I criteri tecnici per la tutela dell'ambiente e della sicurezza relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l'utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.

Art. 11 Produzione energetica da biomasse in ambito civile

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:

- a) le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;
 - b) le tipologie d'impianto ed i combustibili utilizzabili in relazione a specifiche variabili, in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;
 - c) i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;
 - d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.
2. La Giunta regionale promuove:
- a) programmi di formazione per specifiche figure professionali, in collaborazione con enti ed associazioni;
 - b) accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con quelli a minore impatto ambientale.

Art. 12 Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*) per i depositi di oli minerali ad uso di riscaldamento civile.

**CAPO II
TRASPORTI SU STRADA**

Art. 13 Misure per la limitazione del traffico veicolare

1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, determina le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
 - b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).
3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Sono esclusi dalle limitazioni:
 - a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri;
 - b) i veicoli dotati di impianto alimentato a gas naturale o GPL, anche non esclusivo, di fabbrica o di successiva installazione;
 - c) i veicoli ad accensione spontanea e dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili, di fabbrica o di successiva installazione, se omologati ai sensi della vigente normativa o del regolamento UN ECE-R103 per veicoli di massa inferiore a 3,5 t;
 - d) i veicoli definiti dall'articolo 60 del D.Lgs. 285/1992;

- e) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o abbinati a sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all'evoluzione tecnologica del settore.
5. I veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione devono recare apposita vetrofania, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, per il riconoscimento visivo della relativa classe definita dalla direttiva antinquinamento a cui i veicoli sono conformi, ivi compresi i veicoli detti "pre EURO 1", come classificati dall'articolo 22, comma 1.
6. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell'obbligo di apposizione della vetrofania, di cui al comma 5, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.

Art. 14 Misure su veicoli e carburanti

1. Nell'ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per:
- a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato, passeggeri e merci;
 - b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni;
 - c) l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali gassosi e bio-derivati;
 - d) l'utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali elettriche e ibride;
 - e) l'utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti;
 - f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni locali, all'atto del rinnovo del parco veicolare di servizio, si dotano esclusivamente di veicoli a basso impatto ambientale. Per particolari esigenze di servizio, sono ammessi veicoli a benzina o diesel con filtro antiparticolato della classe Euro meno inquinante disponibile sul mercato.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni locali introducono, nei bandi di gara per l'affidamento di servizi pubblici, prescrizioni finalizzate all'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.
4. La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti potranno essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito d'imposta.

Art. 15 Misure per il miglioramento della mobilità

1. La Regione, ad integrazione dei programmi di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, promuove piani, programmi e progetti degli Enti locali per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un'offerta di servizi di trasporto ambientalmente sostenibile.
2. I piani, programmi e progetti sono definiti per ambiti territoriali, consultati i *mobility manager*, e prevedono misure volte a:
- g) promuovere l'integrazione dei sistemi di trasporto;
 - h) regolamentare l'accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale;
 - i) definire tariffe per la sosta, l'accesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali;
 - j) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali *car pooling* e *car sharing*;
 - k) integrare l'offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata;
 - l) promuovere progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore;
 - m) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio;

- n) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato;
- o) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta/prenotazione dei servizi di trasporto;
- p) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004 n. 28 (*Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città*);
- q) promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico.

Art. 16 Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale

1. La Regione promuove piani, programmi e progetti degli Enti locali per l'incremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere:
 - a) percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici;
 - b) percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle ristrutturazioni di sedi stradali;
 - c) riduzione del traffico nelle zone residenziali, limitando la velocità dei veicoli e migliorando coesistenza tra traffico a motore e pedoni e ciclisti;
 - d) spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico;
 - e) sistemi di noleggio biciclette, in particolare presso stazioni e fermate dei mezzi pubblici.

Art. 17 Controlli delle emissioni dei gas di scarico

1. Tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, siano essi destinati al trasporto di persone o di merci, circolanti sul territorio della regione, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale, secondo le disposizioni ed i criteri definiti con atti di Giunta regionale.
2. I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le Province rilasciano alle autofficine l'autorizzazione di idoneità all'esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito dell'effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano apposita documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli. Tale documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.
3. ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle officine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, ARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità ed efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla Provincia competente, che provvede alla sospensione dell'autorizzazione assegnando un termine per la messa a punto delle apparecchiature. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione. La revoca è, altresì, disposta qualora un'autofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.
4. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, verificano il rispetto dell'effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.
5. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, di cui al comma 4, effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo dovrà entro i

successivi quindici giorni ottenere l'apposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2.

6. I Comuni, in ragione del numero di abitanti, devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature da adibire ai controlli di cui al comma 5:

- a) 1 unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 75.000 abitanti;
- b) 2 unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150.000 abitanti;
- c) 3 unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300.000 abitanti;
- d) 4 unità + 1 ogni 200.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 300.001 abitanti, fino al massimo complessivo di 10 unità.

7. ARPA assicura supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di Polizia Locale e l'opportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada.

CAPO III

ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI

Art. 18 Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole

1. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla Politica Agricola Comune Europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:

- a) l'adozione di tecniche per la conduzione e la gestione delle aziende agricole funzionali al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;
- b) azioni prioritarie per la conduzione aziendale agricola tecnicamente corretta e sostenibile e criteri tecnici per la gestione delle varie fasi dei cicli produttivi degli allevamenti zootecnici;
- c) la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende agricole singole o associate, anche nell'ambito di piani o programmi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Tali impianti possono effettuare la codigestione di liquami zootecnici, di sottoprodotti agro-alimentari, di residui vegetali erbacei derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

2. La Giunta regionale, in relazione allo stato della qualità dell'aria, può prevedere ulteriori limitazioni o divieti di utilizzazione agronomica dei liquami rispetto a quelli già previsti.

Art. 19 Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi

1. La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivegetazione volti all'assorbimento di carbonio atmosferico, al contenimento vegetazionale di inquinanti aerodispersi e alla costituzione di depositi di carbonio agro-forestali. È altresì favorita la realizzazione, da parte di province e comuni, di interventi di rivegetazione diffusa di aree urbane reliquate o intercluse da insediamenti o attività antropiche.

2. Gli interventi di afforestazione e di riforestazione, di cui al comma 1, vengono realizzati prioritariamente nell'ambito di accordi programmatici con enti locali e soggetti privati e altresì attraverso piani di indirizzo forestale.

Art. 20 Produzione energetica di origine agro-forestale

1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:

- a) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, al fine di diversificare l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'art. 11.
 - b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, al servizio di utenze pubbliche e/o private;
 - c) iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola, oltre che dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
2. La Regione definisce procedure semplificate per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.

Art. 21 Inventario regionale dei depositi di carbonio

1. Nell'ambito dell'Inventario regionale INEMAR di cui all'art. 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio atmosferico assorbiti e stoccati dagli ecosistemi forestali, dai terreni agrari, dai pascoli e dai sistemi vegetazionali diversamente classificabili della Regione.
2. Costituiscono criteri operativi per la realizzazione dell'Inventario:
 - a) la contabilizzazione del carbonio atmosferico assorbito e stoccato a partire dall'1 gennaio 1990;
 - b) la caratterizzazione georeferenziata del potenziale regionale di assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico;
 - c) il monitoraggio dei depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali.

TITOLO III

1. MISURE PRIORITARIE

Art. 22 Traffico veicolare

1. Fermo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:
 - a) dal 1 luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:
 - 1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "pre EURO 1");
 - 2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "pre EURO 1");
 - 3) veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "pre EURO 1");
 - b) dal 1 ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "pre EURO 1");
 - c) dal 1 ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:
 - 1) veicoli classificati come "macchine operatrici" e "macchine agricole" non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "pre EURO 1");

- 2) veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati "EURO 1").
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui al comma 1.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.
4. Per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1 lettere f) e g), del D.Lgs. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.

Art. 23 Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale

1. Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all' articolo 20 della legge regionale 29 settembre 1998, n. 22, (*Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia*) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
 - a) del 15% del costo sostenuto per l'acquisto o per la locazione finanziaria di autobus e filobus nuovi rispondenti agli standard Euro 4;
 - b) del 50% del costo sostenuto per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.Il credito d'imposta è riferito al periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) l'agevolazione è riconosciuta per i tre periodi d'imposta successivi.
2. La misura del credito d'imposta è maggiorata:
 - a) del 10% per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata in vigore della presente legge;
 - b) del 6% per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di entrata in vigore della presente legge;
 - c) del 3% per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata in vigore della presente legge.
3. Con appositi atti la Giunta regionale provvede ad aggiornare le tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a cui applicare il credito d'imposta previsto al comma 1.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dell'IRAP dovuta alla Regione Lombardia per i periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 6. del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
5. Con apposite deliberazioni della Giunta Regionale, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa stabilito, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di autobus filobus già oggetto di contribuzione pubblica a qualsiasi titolo.

7. La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a garantire il trattamento agevolativo stabilito ai commi precedenti, nel caso di modificazioni legislative, del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.
8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:
 - a) di otto anni per gli autobus urbani;
 - b) di dieci anni per gli altri autobus;
 - c) di quindici anni per i filobus;
 - d) di trenta anni per gli altri mezzi di trasporto.
9. In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.
10. Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed interurbani.
11. La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi precedenti.
12. Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata mediante forme di agevolazione fiscale o credito d'imposta.

Art. 24 Impianti termici civili

1. Dal 1° ottobre 2006 su tutto il territorio regionale è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici civili secondo le modalità indicate con atti di Giunta regionale.
2. Dalla entrata in vigore della presente legge, negli edifici pubblici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa la rendimento energetico nell'edilizia*), è fatto obbligo di rispettare le configurazioni riportate nell'Allegato B, Punto1) per gli impianti termici alimentati con combustibili di origine fossile.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sostituzione negli edifici pubblici di generatori di calore alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR) o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori che rispettino le configurazioni di cui al comma 2, comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nell'Allegato B, Punto 2).
4. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutti gli edifici sottoposti agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 192/2005.
5. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 27, lettera d), e 28, lettera c), della l.r. 26/2003, provvedono al controllo del rispetto dell'obbligo di installazione di generatori di calore con specifiche caratteristiche, ai sensi dei commi 2 e 3.
6. Le prescrizioni dell'Allegato B, punti 1) e 2), possono essere aggiornate con appositi provvedimenti della Giunta regionale, al fine di adeguarle all'evoluzione normativa e tecnologica, anche individuando ulteriori parametri per la definizione dei requisiti minimi di rendimento degli impianti termici civili e dei generatori di calore.

Art. 25 Certificazione e diagnosi energetica

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, la Giunta regionale adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 9, definendo le caratteristiche del sistema impianto-edificio e le metodologie di calcolo applicabili, indicando le prescrizioni obbligatorie e quelle condizionate a fattibilità tecnica e sostenibilità economica, nonché le attività di accertamento ed ispezione delle autorità competenti, salva l'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (*Legge per il governo del territorio*) o di altre forme di incentivazione.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio energetico negli edifici, i comuni con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti adottano il sistema per la certificazione energetica degli edifici entro il 31 dicembre 2007 ed i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti entro il 31 marzo 2008.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione effettua la diagnosi energetica sugli edifici di proprietà e a qualunque titolo utilizzati come sedi dei propri uffici; tutti gli enti pubblici, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica su almeno il cinquanta per cento del volume degli immobili di loro proprietà e in uso.

Art. 26 Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con apposito atto i criteri di efficienza energetica per l'acquisizione a qualsiasi titolo di apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio da parte delle Amministrazioni regionale, provinciali e locali e degli enti regionali di diritto pubblico.
2. A far tempo dalla pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, le Amministrazioni sopra individuate si dotano esclusivamente di apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio rispondenti ai criteri definiti.

TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI

CAPO I SANZIONI

Art. 27 Sanzioni

1. L'inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 13, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00.
2. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 17, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l'emissione dei gas di scarico di cui all'art. 17, comma 2, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00.

4. L'utilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle officine autorizzate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
5. L'effettuazione dei controlli in difformità delle prescrizioni vigenti da parte delle officine autorizzate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini previsti dall'art. 17, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
7. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui all'art. 22, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00 e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni dalla data della violazione. L'organo di polizia che procede al fermo ritira il documento di circolazione ed autorizza la conduzione del veicolo nel luogo di custodia indicato dal conducente secondo il tragitto più breve dal luogo della violazione. Del ritiro del documento e dell'autorizzazione a condurre il veicolo fino al luogo di custodia è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La guida del veicolo durante il periodo di fermo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 900,00.
8. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 24, comma 1, relativo all'impiego di olio combustibile per gli impianti termici civili, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 2, 3 e 4, concernenti le configurazioni degli impianti termici ad uso civile, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.
10. Chiunque non osservi le limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di specifici combustibili per uso civile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.
11. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 compete ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a quarantamila abitanti.
12. Chiunque commetta, nei successivi dodici mesi, la medesima violazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista aumentata fino al doppio.
13. Si applicano le norme previste dal Capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689/81, è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (*Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*).

CAPO II

NORME FINALI

Art. 28 Monitoraggio dell'attuazione della legge

1. La Giunta regionale definisce metodi, criteri, indicatori di risultato e di impatto per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, per motivate ragioni di carattere ambientale, economico od organizzativo e sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui al comma 1, può rideterminare e rimodulare le priorità temporali ed economiche relative alle diverse misure limitative o prescrittive previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure per la limitazione del traffico veicolare di cui agli articoli 13 e 22.

Art. 29 Modifica di leggi regionali

1. Alla l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):

“ d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.”;

- b) dopo la lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 28 sono inserite le seguenti lettere e quater) ed e quinquies):

“e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del d.PR. 551/1999;

e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.”;

- c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 è soppressa;
- d) al comma 1 dell'articolo 30 le parole “Programma energetico regionale (PER)” sono modificate con le parole “Programma energetico ambientale regionale (PEAR)”;
- e) al comma 2 dell'articolo 30 la parola “PER” è sostituita con la parola “PEAR”;
- f) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis Al fondo accedono le imprese lombarde che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della regione Lombardia”.

2. Alla legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 7 (Nuovi impianti), comma 1 è aggiunta la seguente lettera g):

“g) agli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 9 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso”

b) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo 9bis:

“Art 9 bis

(Misure per il completamento della rete distributiva di metano)

1. Per perseguire le finalità di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) e al fine di assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l’erogazione del prodotto metano.

3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate alle disposizioni del comma 2.”

c) all’art. 10 (Impianti autostradali), comma 5, dopo le parole “La concessione è subordinata, oltre che” è inserita la seguente espressione:

“5. a quanto stabilito dal comma 8 e “

d) all’art. 10 (impianti autostradali) è aggiunto il seguente comma 7 bis:

“7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi del prodotto metano”.

e) all’art. 11 (Impianti di distribuzione ad uso privato) è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3bis. Analogamente a quanto previsto al comma 3, le imprese che dispongono di un impianto, ad uso privato, di distribuzione di metano possono rifornire tramite la stipula di convenzioni veicoli appartenenti a flotte di altre imprese operanti sul territorio regionale”.

Art. 30 Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’art. 2, le “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione Lombardia 2005-2010”, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell’aria.

2. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’art. 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.

3. Nelle more dell’approvazione del programma regionale, di cui all’art. 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

4. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative di cui all’art. 22, comma 2.

5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.
6. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'art. 8 comma 2, con le seguenti decorrenze:
 - a) dal 1 gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - b) dal 1 gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale.
7. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione alle piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui all'art. 10 comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2007.
8. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri per il rilascio della autorizzazione per la perforazione di pozzi geotermici per pompe di calore, di cui all'art. 10 comma 3.
9. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui all'art. 12, comma 1, con decorrenza 1 gennaio 2007.
10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le caratteristiche delle vetrofanie di cui all'art. 13, comma 5, e le relative modalità di distribuzione.
11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti a dotarsi delle apparecchiature per i controlli di cui all'art. 17, comma 5.
12. La disposizione del comma 2, articolo 9bis della l.r. n. 24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 36 (*Interventi regionali per la prevenzione ed il contenimento dei gas di scarico degli autoveicoli*);
 - b) la legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (*Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore*);
 - c) articolo 1 commi 7, 8 e 9 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (*Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico – Il provvedimento di variazione con modifiche di legge regionale*).

Art. 32 Norma finanziaria

1. Alle spese per le iniziative per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al precedente articolo 5, per le attività di promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca di cui al precedente articolo 6, per le attività di informazione e formazione di cui al precedente articolo 7, per l'incentivazione al miglioramento della gestione ambientale nel settore produttivo di cui al precedente art. 8, per il finanziamento di attività di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni tecnologiche innovative a basso impatto ambientale di cui ai precedenti artt. 10 e 11, per il finanziamento dell'attività di produzione e distribuzione vetrofanie di cui al precedente art. 13, per le misure su veicoli e carburanti di cui al precedente articolo 14, per l'attività di promozione di piani, programmi e progetti degli Enti Locali per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un'offerta di servizi di trasporto ambientalmente sostenibili di cui al precedente art. 15, per l'attività di promozione di piani, programmi e progetti degli Enti Locali per l'incremento della mobilità pedonale e ciclistica di cui al precedente articolo 16, per la prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole di cui al precedente articolo 18, per gli interventi agro-forestali per la

mitigazione di flussi emissivi di cui al precedente art. 19, per le attività di promozione di produzione energetica di origine agro-forestale di cui al precedente art. 20, per l'inventario regionale dei depositi di carbonio di cui al precedente art. 21 e per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui al precedente articolo 23 si provvede con le risorse appositamente stanziato alle UPB 6.4.5.2.154 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.5.3.155 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.3.2.161 "Qualità dell'aria", UPB 6.4.3.3.162 "Qualità dell'aria", UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive", UPB 6.5.3.3.398 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti", UPB 3.7.3.3.39 "Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali", UPB 6.3.2.2.137 "Fonti energetiche", UPB 6.3.2.3.138 "Fonti energetiche", UPB 3.7.2.2.29 "Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore" e UPB 6.2.2.3.122 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale" dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 e successivi;

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si disporrà con successivo provvedimento di legge.

Allegato A
- Articolo 22, comma 1 -

Direttive di riferimento per i veicoli omologati Euro 1

DIZIONE	DIRETTIVA
Euro 1	91/441/CEE
	91/542 CEE punto 6.2.1.A
	93/59 CEE
	97/24 CEE cap. 5

Allegato B ***- Articolo 24 -***

1) Configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile.

	<i>Edifici di nuova costruzione e edifici sottoposti agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), numero 1, del d.lgs. 192/05</i>	<i>Edifici sottoposti agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), numeri 2 (*) e 3 del d.lgs. 192/05</i>
Rendimento del generatore	$\eta (30\% P_n) \geq 89 + 3 \log P_n$	$\eta (30\% P_n) \geq 86 + 3 \log P_n$
Temperatura media dell'acqua impianto	< 60 °C	< 60 °C
Regolazione automatica della temperatura ambiente	Presente	Presente

() Per gli edifici sottoposti agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 2, del d.lgs. 192/05, è richiesta, in sede di verifica progettuale, la rispondenza del rendimento globale medio stagionale di impianto a:*

$$\eta_g \geq (75 + 3 \log P_n) \%$$

2) Prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR) e comunque collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui al Punto 1).

- scarico a parete con generatori di calore a basse emissioni di NOx (70 mg/kWh di emissioni medie ponderate) e rendimento $\eta (30\% P_n) \geq 86 + 3 \log P_n$;

o, in alternativa:

- scarico in CCR con caldaia di tipo B11bs con $\eta (30\% P_n) \geq 83 + 3 \log P_n$ (all. II del D.P.R. 660/96), con temperatura media dell'impianto non superiore a 60°C e con l'adozione di dispositivi di regolazione climatica modulante con banda proporzionale 1°C;

o, in alternativa:

- scarico in canna fumaria con caldaia di tipo B11bs con $\eta (30\% P_n) \geq 87 + 1.5 \log P_n$ (all. II del D.P.R. 660/96 – caldaie a bassa temperatura), con temperatura media dell'impianto non superiore a 60°C e con l'adozione di dispositivi di regolazione climatica modulante con banda proporzionale 1°C.